

Diritto di famiglia

LA RIFORMA

Più di 200mila coppie pronte a chiedere il divorzio breve

Le disposizioni all'esame del Senato si applicano anche alle separazioni in corso

Valentina Maglione

Oltre 200mila coppie potranno chiedere subito lo scioglimento del matrimonio. È questo il primo impatto del divorzio breve sui coniugi che oggi sono già separati, ma non hanno ancora maturato il periodo minimo di tre anni attualmente richiesto. Infatti il disegno di legge che disciplina la nuova tempistica consente a marito e moglie di lasciarsi definitivamente dopo sei mesi di separazione (se è consensuale) o dopo un anno (se è giudiziale), a prescindere dalla presenza di figli. Con un'attesa, in ogni caso, di molto inferiore ai 36 mesi imposti finora dalla legge sullo scioglimento del matrimonio del 1970 (la 898).

Si tratta di una riforma che da alcune legislature il Parlamento sta provando a portare avanti, senza successo. Il disegno di legge attuale è stato approvato nei giorni scorsi dalla Camera ed è ora in attesa che inizi l'esame al Senato. Spiega Donatella Ferranti (Pd), presidente della commissione Giustizia della Camera: «Abbiamo scelto di varare un testo semplice, dedicato solo al divorzio breve e sganciato dagli altri provvedimenti di riforma del diritto di famiglia per svelire il percorso parlamentare».

I tempi brevi - in base al testo attuale del Ddl che però potrebbe essere ancora modificato - si applicheranno anche a tutte le coppie che hanno già chiesto la separazione da almeno sei mesi (se si sono lasciate

consensualmente) o da un anno (se sono in conflitto). Ed è questa norma transitoria quella che con ogni probabilità farà impennare le domande di divorzio subito dopo il debutto delle nuove disposizioni.

Vediamo perché. In tutto il 2012 (l'anno degli ultimi dati ufficiali del ministero della Giustizia) le separazioni sono state circa 96mila, di cui 64mila congiunte e 32mila giudiziali. E il numero è più o meno costante nel

3 anni

Il «distacco» attuale È la separazione senza interruzioni da rispettare prima del divorzio

corso del tempo. Ipotizzando anche le istanze presentate nel 2013 e nella prima parte di quest'anno, si può stimare che le coppie potenzialmente in lista d'attesa per il divorzio breve siano più di 200mila in tutta Italia, di cui quasi 100mila nei quattro distretti di Corte d'appello di Roma, Milano, Napoli e Torino (si veda il grafico a fianco). Detto diversamente, all'entrata in vigore delle nuove norme, le istanze potrebbero quadruplicare il dato di circa 55mila divorzi all'anno registrato nel 2012.

Al di là della probabile impennata iniziale delle domande, a regime con il divorzio breve si ridurrà di molto l'attesa imposta ai coniugi prima che sia mes-

sa la parola fine al matrimonio. Oggi, in media, passano tre anni e 8 mesi tra il momento in cui si riconosce la crisi di coppia e quello dell'addio definitivo. E questo nel caso più semplice possibile, quando marito e moglie sono d'accordo e si separano consensualmente per poi arrivare a un divorzio congiunto. Con le nuove regole, invece, in questa ipotesi si arriverebbe a un anno e due mesi.

Si tratta di una stima dell'effetto minimo, perché il disegno di legge sul divorzio breve mira a ridurre i tempi, oltre che abbattendo il periodo di riflessione oggi chiesto ai coniugi, anche con alcuni interventi sulla procedura. Le nuove norme, infatti, in primo luogo anticipano il momento da cui calcolare il decorso del periodo di separazione: oggi si considera la comparizione di marito e moglie di fronte al presidente del tribunale, mentre con il divorzio breve i termini inizieranno a scorrere dalla notifica della domanda di separazione o dal deposito del ricorso, se è presentato insieme dai due coniugi.

Inoltre, mentre attualmente occorre sempre attendere, prima di presentare la domanda di divorzio, che la separazione giudiziale sia pronunciata con sentenza passata in giudicato, il Ddl sul divorzio breve permetterà di chiedere lo scioglimento del matrimonio anche se il giudizio di separazione è in corso e sono ancora pendenti le domande accessorie.

I tempi

Il Ddl permette di dirsi addio dopo sei mesi o dopo un anno se i coniugi sono in conflitto


I minori

Il taglio al periodo di attesa non cambia anche se marito e moglie in crisi hanno figli

L'impatto


I PROCEDIMENTI

Le separazioni per distretto su cui potrebbero incidere i termini ridotti



I TEMPI

La riduzione minima dei termini ipotizzata in base al testo del Ddl



Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati del ministero della Giustizia

La procedura. Si parte dalla notifica

Nuovi termini con decorrenza anticipata

Selene Pascasi

Periodo di "riflessione" ridotto e decorrenza dei termini anticipata. Così il disegno di legge sul divorzio breve, approvato nei giorni scorsi dalla Camera e ora in attesa di iniziare l'esame al Senato, prova a ridurre l'attesa che la legge italiana impone alle coppie in crisi prima di poter chiedere lo scioglimento del matrimonio.

Vediamo nel dettaglio cosa cambierebbe se il Ddl dovesse essere approvato. Oggi, secondo l'articolo 3 della legge sul divorzio (898/70), i coniugi, per presentare domanda di divorzio, devono aspettare che siano decorsi tre anni di ininterrotta separazione (non possono farlo, dunque, se nel triennio c'è stata una riconciliazione). Il Ddl consente invece di arrivare al divorzio dopo sei mesi di separazione, se è consensuale, dopo un anno se è giudiziale. E i tempi non cambiano se i coniugi in crisi hanno figli minori.

Inoltre, il Ddl anticipa la decorrenza dei termini. Ora, infatti, i tre anni si calcolano, sia nelle separazioni giudiziali che in quelle consensuali, dal giorno in cui moglie e marito compaiono, per la prima volta, dinanzi al presidente del tribunale. Ma questa udienza (in base all'articolo 706 del Codice di procedura civile) viene fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Secondo il Ddl, invece, nel caso di separazione giudiziale, si potrà attivare la procedura di divorzio dopo dodici mesi dal giorno della «notificazione della domanda di separazione» da un coniuge all'altro. Si tratta di una misura che può anticipare anche di molto i tempi, anche perché oggi in molti tribunali il termine di 90 giorni non è rispettato; inoltre, la prima udienza può slittare se il coniuge chiamato in giudizio non compare. Ad accele-

rare l'iter è anche la previsione per cui, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio è ancora in corso quello di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa sarà assegnata allo stesso giudice della separazione. Per domande accessorie vanno intese tutte le domande diverse da quella principale di separazione, ma a essa connesse. Si tratta, ad esempio, della richiesta di addebito, di quella di risarcimento a carico del coniuge ritenuto responsabile della rottura del matrimonio o della domanda di restituzione delle somme versate al consorte a titolo di assegno di mantenimento poi revocato.

Il Ddl anticipa la decorrenza anche per le separazioni consensuali. In questo caso, i sei mesi si conteranno, anziché dall'udienza presidenziale, «dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi».

Il testo modifica anche le regole per chiedere lo scioglimento della comunione legale dei beni. Ora, la domanda di divisione dei beni comuni può essere proposta da ciascun coniuge solo dopo lo scioglimento della comunione, a seguito della pronuncia definitiva di separazione. Il Ddl, invece, prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra marito e moglie «si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato». E abbatte i tempi anche la possibilità di introdurre la domanda di divisione della comunione «unitamente alla domanda di separazione o di divorzio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA